

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4024 del 2010, proposto da:

M. K., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Roberto Ricciardi e Francesca Pennino, presso il cui studio in Caserta è eletto domicilio e pertanto, ex combinato disposto fra art. 19 l. 1034/1971 ed art. 35 R.D. 1054/1924, da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., ed il Questore della provincia di Caserta, rappresentati e difesi (l'amministrazione dell'Interno) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, 11

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Questore di Caserta Cat. A 12/Imm/2010, prot. n. 74 del 19 marzo 2010, notificato il 26 aprile successivo, recante il rigetto del rilascio di "*permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo*" presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2008;

- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza di tutela interinale proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti tutti di causa, fra essi compreso il decreto presidenziale n. 1507 del 13 luglio 2010, reiettivo della invocata tutela cautelare provvisoria in dichiarata assenza di un danno rivestente *estrema gravità ed urgenza*, quale richiesto dalla legge per concedere ingresso a detta tutela;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'intimata amministrazione dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che la richiesta di rilascio del *“permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo”*, per cui è causa si fonda sulla sussistenza, a carico dello straniero istante, ovvero dell'odierno ricorrente, di due condanne per i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto d'autore, emesse nel 2007, e sul correlato assunto che *“le succitate sentenze non consentono di valutare favorevolmente l'istanza”*;

Ritenuto che, come denunciato in ricorso, siffatta sola giustificazione non sia sufficiente a sorreggere il diniego, ponendosi in violazione dell'art. 9, comma 4, del d.l.vo n. 2986 del 1998 che richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale dell'istante;

P.Q.M.

Accoglie l'esaminata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2010

IL SEGRETARIO